



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 19 APRILE 2017

DELIBERA n. 5

**D.M. n. 34/2017 – REGOLAMENTO CAMERE ARBITRALI
EX ART. 29, comma 1, LETT N) L. 247/2012**

Il Consiglio, su relazione della Consigliera Cortesini

Premesso che

- in data 8 aprile 2017 è entrato in vigore il D.M. 14.2.2017 n. 34 (pubblicato sulla G.U. n. 70 del 24.3.2017) recante “Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3 e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012 n. 247”;
- il predetto Regolamento disciplina le modalità di costituzione delle camere arbitrali di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie che è in facoltà dei Consigli dell'Ordine di costituire ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera n) della L. 247/2012;
- l'intervento regolamentare di cui al D.M. 34/2017 è dunque volto a dare attuazione alle disposizioni contenute nella legge n. 247/2012, come emerge innanzitutto dall'articolo 1 (oggetto e finalità del decreto) e dall'art. 2 (definizioni) del predetto decreto, e non può pertanto incidere sulla disciplina degli organismi che siano stati eventualmente già costituiti in base a disposizioni legislative diverse dalla predetta legge n. 247/2012;

osservato che

- tale considerazione discende, altresì, dal parere che il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli atti normativi, ha espresso nell'adunanza del 30.8.2016 sullo schema di decreto in merito, per quanto interessa, alla previsione che il CNF, nel proprio parere del 22.4.2016, aveva proposto di inserire all'art. 1 volta ad escludere espressamente “*dalla regolamentazione del decreto gli Organismi di Mediazione costituiti o costituendi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e del decreto del Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010 n. 180 e successive modificazioni, e gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento costituiti o costituendi ai sensi della legge 27 gennaio 2012 n. 3 e del decreto del Ministero della Giustizia 24 settembre 2014 n. 202*”;

- il Consiglio di Stato ha, infatti, ritenuto la suddetta previsione “superflua” in quanto un regolamento essendo “*fonte normativa di rango subprimario*” non può incidere “*sulla portata e sull’efficacia di una fonte di rango sovraordinato*” ed “incompleta” perché “*sembra obliterare l’esistenza nell’ordinamento di altri strumenti di soluzione alternativa delle controversie, del pari previste da disposizioni legislative*”;

- il testo dello schema di decreto, come si legge nella Relazione Illustrativa, è stato adeguato, in vista della trasmissione alle Camere, al suddetto parere che “*ha auspicato l’espulsione della previsione*” proposta dal CNF “*che sembra ignorare la presenza nell’ordinamento, di altri strumenti di risoluzione alternativa di controversie, del pari previsti da disposizioni legislative e la cui regolazione non può comunque essere incisa dal presente regolamento*”;

- nella Analisi Tecnico-normativa (A.T.N.) sullo schema di decreto si afferma, in senso analogo, al punto 2, che “*L’intervento regolatorio non incide sulla disciplina degli organismi di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e degli organismi di composizione della crisi di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3*”;

- parimenti nella Analisi di Impatto della Regolamentazione (A.I.R.) si precisa, nella sezione 4, relativa alle “opzioni alternative all’intervento regolatorio” che, a fronte del parere espresso dal CNF nella seduta del 22.4.2016, “*la scelta è stata, anche a seguito del parere espresso dal Consiglio di Stato, nel senso di non prevedere espressamente la salvezza delle specifiche normative primarie degli organismi di mediazione e degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, poiché tali discipline non possono essere derogate dall’intervento regolamentare in analisi*”;

considerato che

- il D.M. 34/2017 è pertanto destinato a regolamentare in via esclusiva gli organismi che i Consigli degli Ordini circondariali hanno facoltà di costituire ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera n) della legge 247/2012;

- anche l’art. 16 del predetto regolamento relativo al “regime transitorio” secondo cui “*le disposizioni del presente decreto si applicano alle camere arbitrali e di conciliazione dell’avvocatura già costituite alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, decorsi sei mesi dalla predetta data*” non può pertanto che leggersi in combinato disposto con gli articoli 1 e 2 del D.M. 34/2017 e dunque riferirsi ai soli organismi che sono stati eventualmente costituiti dall’avvocatura ai sensi dell’art. 29 L. 247/2012;

- che invece agli organismi già costituiti dal Consiglio dell’Ordine ai sensi della normativa previgente, nel rispetto di essa ed in aderenza alle proprie esigenze territoriali, non si applicano le disposizioni di cui al D.M. 34/2017;

rilevato che

- l’Ordine degli Avvocati di Firenze ha già costituito da tempo, con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti di Firenze ed il Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato l’OCF (Organismo di Conciliazione di Firenze) per lo svolgimento in forma associata dell’attività di mediazione, anche ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 28/2010 e che OCF è in grado di assolvere allo svolgimento delle attività di risoluzione alternative delle controversie;

- l'Ordine degli Avvocati di Firenze ha altresì sottoscritto, in data 23.12.2013, una convenzione con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Firenze ed il Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, con lo specifico compito di promuovere l'istituto dell'arbitrato e di fornire alle parti che sottoscrivono un contratto, o a quelle che sono già in fase di contenzioso, assistenza in materia arbitrale;
- la stipula della predetta convenzione non ha comportato la costituzione di un nuovo e diverso organismo rispetto alla Camera Arbitrale già istituita dalla Camera di Commercio di Firenze fin dal 1974 ma solo l'adozione di un apposito Regolamento volto a disciplinare l'attività della suddetta Camera Arbitrale che ha assunto la denominazione di "Camera Arbitrale di Firenze" ed alle cui spese di funzionamento provvede la Camera di Commercio di Firenze;
- la durata della predetta convenzione è stata prorogata per un ulteriore triennio e la sua scadenza è stata fissata per il 31.12.2019;
- pertanto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze non ha necessità di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 29 comma 1, lettera n) legge 247/2012

Tutto ciò premesso, osservato, considerato e rilevato

DELIBERA

la prosecuzione delle attività dell'Organismo di Conciliazione di Firenze per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di mediazione anche ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 28/2010, nonché della Camera Arbitrale di Firenze, entrambi già costituiti.

Se ne dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense e la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,58.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente